

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assicurazioni:

la Cassazione fa chiarezza sul funzionamento della surrogazione

Nota a Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/10/2016 n° 20740

di Chiara **MEDINELLI**

(Avvocato del foro di Genova)

L'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

La nota sentenza della Cassazione in oggetto viene spesso ricordata per quanto sancito in materia di surrogazione, disponendo in concreto come realmente debba funzionare il meccanismo della surrogazione di cui all'art. 1916 cc.

Trattasi di un'annosa questione che, nel caso di specie, comincia addirittura nel

lontano 1983 al verificarsi di un sinistro sulla A8.

La Tirrena Assicurazioni, assicurazione contro in danni della società autostrade, indennizzò quest'ultima poi surrogandosi nei confronti dei responsabili del sinistro e dei rispettivi assicuratori (Lloyd adriatico, RAS e Cidas ora UnipolSai).

Il tribunale di prime cure rigettò la domanda nei confronti delle assicurazioni suddette non ritenendo di poter far rientrare questi ultimi nei "terzi responsabili" di cui all'art. 1916.

È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1203, 1205, 1916 c.c..

Il giudice di secondo grado condivise quanto statuito dal tribunale di prima istanza e vi aggiunse il rilievo secondo cui tale conclusione era corroborata dalla circostanza che, nel caso di sinistro imputabile a più persone, il corresponsabile che aveva risarcito la vittima per intero avrebbe diritto di regresso, ex art. 2055 c.c., nei confronti degli altri corresponsabili, ma non nei confronti dei loro assicuratori della r.c.a..

La surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto; se dunque il diritto nel quale l'assicuratore si è surrogato è assistito da un'azione speciale, quale quella accordata alla vittima di un incidente stradale dell'odioso art. 144 cod. ass., anche questa si trasferisce in capo al surrogante.

"La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.

Essa ha un triplice scopo:

-) evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento;*
-) evitare l'arricchimento del responsabile, il quale - se non esistesse la surrogazione - beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;*
-) consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei".*

Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, consegue che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.

In conseguenza del sinistro oggetto della vertenza, la società Autostrade acquistò un diritto di credito nei confronti dei responsabili civili, ex art. 2043 c.c.; e nei confronti dei loro assicuratori della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18 l. 24.12.1969 n. 990.

La Tirrena ha quindi acquistato a titolo derivativo dall'assicurata stessa il medesimo diritto da questa vantato in relazione ai responsabili ed i loro assicuratori.

Secondo la Suprema Corte *"la Corte d'appello, negando tale diritto, ha dunque violato non solo l'art. 1916 c.c., ma anche l'art. 1203 c.c., in virtù del quale*

comunque sarebbe spettato alla Tirrena il diritto di pretendere l'adempimento dalla UnipolSai e dalla Lloyd Adriatico".

In detta sentenza la Corte chiarisce di non aver mai affermato il principio che la Corte d'appello ha "preteso di farle dire", ovvero che "l'assicuratore del responsabile d'un danno non è esposto all'azione di surrogazione proposta dall'assicuratore della vittima".

Il principio fu differente, ovvero che l'assicuratore contro gli infortuni della vittima d'un illecito non è esposto alla surrogazione da parte dell'assicuratore del danneggiato, perché non ha causato l'evento di danno, né deve risponderne ex lege.

"L'assicuratore del danneggiato di norma non ha diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore del responsabile perché è il danneggiato che non ha diritti verso quest'ultimo. Sicché mancando il diritto da trasferire, nessun trasferimento è concepibile.

Ma quando la legge attribuisce alla vittima dell'illecito un diritto di credito direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto (art. 144 d.lgs. 7.9.2005 n. 209), dall'esercizio della caccia (art. 12, comma 10, l. 11.2.1992 n. 157) o dall'esercizio di attività nucleare (art. 18, comma 1, l. 31.12.1962 n. 1860), l'assicuratore del responsabile non è più un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. È uno dei soggetti che per legge deve risarcire il danno al danneggiato (sia pure nei limiti del massimale), dunque, un debitore del danneggiato, sicché se il credito di quest'ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l'assicuratore del responsabile diventa debitore dell'assicuratore del danneggiato."

In conclusione, l'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d'un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello.